

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto all'altra Parte Contraente, le stesse dovranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato dai due membri predetti entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo II

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.